

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 26.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 1252/585 pf16-17 GP/GC/ag del 04.08.2017).**

### Il deferimento

Il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine con oggetto "*Accertamenti in ordine al comportamento dei calciatori della FC Grosseto che hanno lasciato la squadra per difficoltà economiche e gestionali tali da non poter continuare il rapporto con la Società, come riportato da notizie di stampa del 2 e del 3 gennaio 2017, contenenti le loro dichiarazioni e quelle del Presidente Massimiliano Pincione*" e la successiva integrazione con oggetto l'accertamento della situazione economica-patrimoniale, con riferimento all'interruzione dell'attività sportiva ed al mancato rispetto degli accordi economici così come accertato dal Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 18 del 17.2.2017, rilevato che detta Società versava in uno stato di perdurante difficoltà economica pur ancora non concretando in un vero e proprio stato di decozione, come già emergeva dalle risultanze dal bilancio chiuso al 31.12.2015, visti ed esaminati l'avviso di conclusione delle indagini del 12.6.2017, la memoria difensiva del Signor Massimiliano Pincione spedita a mezzo pec dal suo difensore con richiesta di audizione a mezzo video o teleconferenza (Skype) essendo residente negli Stati Uniti e di archiviazione, la motivata risposta negativa e tutte le risultanze istruttorie, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il Signor Massimiliano Pincione, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di SSDARL FC Grosseto, per rispondere "*della violazione dell'art. 1 bis CGS per avere, con condotte contrarie alla corretta conduzione tecnico-sportiva ed economico finanziaria poste a far data dall'ottobre 2016, impedito alla squadra di disputare regolarmente gli allenamenti pre gare e le gare del campionato, a causa dell'indisponibilità del campo da gioco e dell'impianto sportivo per la preparazione tecnica dei calciatori ed a causa dell'assenza dello staff tecnico e sanitario a supporto della squadra*";

2. SSDARL FC Grosseto, per rispondere "della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta nella condotta posta in essere dal proprio Presidente".

### **Il dibattimento**

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Massimiliano Pincione, anni 1 (uno) di inibizione;
- per la Società SSDARL FC Grosseto, ammenda di €2.000,00 (euro duemila/00).

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e delle dichiarazioni testimoniali risultanti dagli atti.

Rileva, anzitutto, che il bilancio chiuso al 31.12.2015 presentava una grossa perdita di Euro 800.778,00=, parzialmente coperta con la rinuncia dei soci al rimborso dei finanziamenti effettuati alla Società e con l'impegno dagli stessi assunto di integrare, secondo le rispettive quote di partecipazione, la riserva a copertura delle perdite future.

A questo grave squilibrio economico finanziario si è poi aggiunto il mancato pagamento dei rimborsi spese concordati con i calciatori dal mese di agosto 2016 in avanti, sfociati nelle lamentele di inizio ottobre 2016, per un importo complessivo nell'ordine di Euro 30/35 mila. Solo più tardi la Società provvedeva a pagare ai calciatori una media di circa un mese e mezzo di rimborsi spese, al punto che ad inizio dicembre il debito per tale voce era salito a circa Euro 70.000,00= a cagione della carenza di risorse nelle casse sociali, senza che si provvedesse alla copertura di tali debenze. Da qui, il comunicato del 2.12.2016 con il quale il Presidente Pincione avvertiva i calciatori che, qualora avessero inteso di non proseguire più nel rapporto con la Società, ben avrebbero potuto farsi inserire nelle liste di svincolo in scadenza al 17.12.2016 oppure nella stessa finestra di mercato; accadeva che ben 22/23 calciatori della prima squadra ne approfittavano, anche se lo svincolo veniva poi subordinato alla sottoscrizione di una liberatoria con la quale gli stessi avrebbero dovuto rinunciare ad ogni credito vantato nei confronti del sodalizio: soluzione improvvisamente imposta dal Presidente e vissuta dai più come una sorte di "ricatto". Il sodalizio si vedeva poi costretto a tesserare altri calciatori per proseguire nell'attività sportiva, anche se in data 23.2.2017 i collaboratori ed i volontari della componente sportiva rassegnavano le loro dimissioni per ulteriori inadempienze economiche e contrattuali (assommanti a circa euro 50 mila) e per la violazione delle norme concernenti la sicurezza dello stadio.

Sempre a fine febbraio 2017, in conseguenza stavolta della morosità nei confronti del Comune di Grosseto, il sodalizio veniva anche "sfrattato" dallo stadio Zecchini e dall'attiguo campo di allenamento.

Da allora in poi i calciatori venivano privati, di fatto, di uno stabile impianto di riferimento, ragion per cui pativano difficoltà ad allenarsi regolarmente. Intanto, la morosità nei confronti dei calciatori si aggravava ulteriormente anche per effetto di ben 12 decisioni della Commissione Accordi Economici-LND di condanna della Società Grosseto al pagamento di compensi globali lordi a favore di tesserati in relazione alla precedente stagione sportiva 2015/16, tutti confermati con C.U. n. 18 del TFN-Sezione Vertenze Economiche del

17.2.2017.

Di tali inadempienze si faceva portavoce l'Associazione Nazionale Calciatori con lettera del 20.3.2017, peraltro rimasta senza esiti. In ambito sportivo, la Società Grosseto, per l'assenza di un campo di gioco e la difficoltà a procurarselo fuori di tale Comune, subiva sconfitte a tavolino (zero a tre) per incontri casalinghi non disputati con Gavorrano (del 26.2.2017), Lavagnese (del 19.3.2017) Viareggio (del 2.4.2017), Ponsacco (del 13.4.2017) e Sporting Recco (del 7.5.2017).

Allo stato, il sodalizio non risulta fallito ma neppure iscritto ad alcun campionato nella presente stagione sportiva, avendo di fatto cessato ogni attività agonistica.

Nel contesto sopra descritto che ha, oltre alle risultanze documentali, anche il suffragio delle testimonianze assunte di calciatori, tecnici e dirigenti escussi, va esaminata la memoria difensiva del Signor Pincione del 28.7.2017 presentata dopo la chiusura dell'indagine, che non ne ha impedito il deferimento e che non è più stata reiterata in questa sede. Nella stessa, il Presidente introduce elementi estranei al deferimento, senza darne sostegno probatorio, a volte contrastanti con le risultanze in atti, mentre tace in ordine agli specifici addebiti mossigli.

Egli attribuisce ad una sua deliberata scelta quella di non far disputare le gare di campionato presso lo stadio Zecchini per motivi di sicurezza e per preservare l'incolumità dei propri tesserati, dopo l'aggressione asseritamente patita da un tesserato nel mese di gennaio 2017 ed i sei Daspo emessi a carico di alcuni tifosi.

I fatti accertati e documentati hanno, tuttavia, confutato siffatta ricostruzione poiché, in realtà, la disponibilità dello stadio era già stata revocata con provvedimento giudiziale sin dalla fine del mese di febbraio 2017, tant'è che successivamente il deferito aveva richiesto più volte all'amministrazione comunale di poterne tornare nella disponibilità.

Riferisce ancora, il medesimo, di aver chiesto alla LND l'autorizzazione a disputare le gare casalinghe in altro terreno di gioco, venendo autorizzata purché in provincia di Grosseto o zone limitrofe; delle vicende in forza delle quali egli non sia riuscito a reperire alcuna disponibilità e l'impossibilità del ritorno a giocare nello stadio Zecchini. In realtà, sul punto è stato accertato che la LND aveva concesso l'autorizzazione ma il mancato, concreto reperimento di altro impianto era dipeso dalle obiettive difficoltà del sodalizio.

Sempre il deferito ha contestato l'esistenza di uno stato di decozione della società avendo abbattuto le perdite dell'esercizio 2015 e sostenuto le spese delle gare in trasferta nella stagione 2016/2017; che il mancato pagamento dei rimborso spese per la stagione 2015/2016 sarebbe dipeso dalle ragioni esposte alla Procura Federale nella memoria difensiva nei procedimenti disciplinari n. 1073 e 1074 alla quale si rimanda (pur non essendo agli atti); che la dipartita in massa dei calciatori sarebbe dipesa dalla comunicazione del Presidente di voler trattenere solo quelli che avrebbero sposato integralmente il progetto Grosseto calcio (circostanza questa non meglio chiarita e precisata); che lo staff amministrativo si sarebbe dimesso spontaneamente per motivi di sicurezza connessi alle minacce subite; che tali problemi si sarebbero comunque risolti nel caso il Comune di Grosseto non avesse ripreso la disponibilità dei campi da gioco; che la squadra avrebbe svolto allenamenti presso l'impianto sportivo Corte degli Ulivi in Roselle, alla guida dell'allenatore Bruno Federici e con l'assistenza del medico dott. Tarantino.

Come si evince *per tabulas*, il deferito tace sulla diffusa morosità e sulle reiterate inadempienze nei confronti dei calciatori, dei tecnici (succedutisi in numero di almeno 4 nella stagione sportiva 2016/2017), di altri tesserati e collaboratori (risalenti per alcuni calciatori già alla stagione 2015/2016) nonché del Comune di Grosseto il quale aveva concesso in uso l'impianto Zecchini ed il campo di allenamento, mentre attribuisce valenza difensiva a circostanze sconosciute e comunque databili in epoca successiva alle reiterate inadempienze del sodalizio, rimaste prive di giustificazioni e neppure contestate.

L'infondatezza e l'irrelevanza degli argomenti difensivi conferma ulteriormente le ragioni del deferimento e consente di ritenere che effettivamente il Signor Pincione abbia violato il disposto di cui all'art. 1 bis del CGS ponendo in essere delle condotte scorrette e sleali sotto il profilo gestionale (tecnico, sportivo ed economico) del sodalizio, almeno a far data dall'ottobre 2016 (in coincidenza con le prime pubbliche lamentele dei calciatori in ordine alla morosità sui rimborso spese concordati già accumula da agosto in avanti), che si sono causalmente ripercosse sulla squadra (calciatori, tecnici, tesserati e collaboratori) provocando disagi e disorganizzazione (ad esempio, continue sostituzioni di allenatori e sfratto dal campo di gioco e di quello di allenamento), impedendo ai calciatori di allenarsi in modo regolare e continuativo e di non poter disputare 5 gare casalinghe del campionato.

A detta responsabilità si aggiunge quella diretta ex art. 4, comma 1, del CGS del sodalizio per le condotte poste in essere dal suo legale rappresentante.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale risultano eque e proporzionate agli addebiti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Massimiliano Pincione, anni 1 (uno) di inibizione;
- alla Società SSDARL FC Grosseto, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

**(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TROBIA MURILLO (calciatore attualmente svincolato), SOCIETÀ APD GLS HATRIA C/5 E ASD CATANZARO C/5 STEFANO GALLO 79 - (nota n. 1271/1016 pf16-17 GP/AP/mg dell'8.8.2017).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata con oggetto "*Segnalazione alla Corte Sportiva di Appello Nazionale in ordine ad una discrepanza emersa in occasione di un reclamo presentato dalla Pol. D. Sammichele Calcio a Cinque in ordine al tesseramento del calciatore Murillo Trobia, all'epoca vincolato per la Catanzaro C5 Stefanogallo 79 ed attualmente per l'APD GLS Hatria C5. Dagli accertamenti effettuati, presso l'Ufficio Tesseramento, dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale lo stesso risultava regolarmente tesserato per la Catanzaro C5 Stefanogallo 79, mentre dalla documentazione prodotta dalla reclamante, tesserato nel 2015 per la Società brasiliana Ass.ne Caramuru Esportes De Castro - iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20.3.2017*", la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale del 13.6.2017

ritualmente notificata agli interessati che, dopo aver richiesto gli atti, non hanno presentato alcuna memoria, richiamati ben 31 atti di indagine, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Murillo Trobia, tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per rispondere della "*violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 40, comma 6 e 40 quinquies, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto a favore della Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 il tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017, e successivamente in data 3.12.2016 il tesseramento per la Società APD GLS Hatria C5, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare, per non aver richiesto ed ottenuto il richiesto certificato internazionale di trasferimento, celando il tesseramento presso Società affiliata con la Federazione Brasiliana, che in data 17.7.2015 la F.I.G.C. aveva concesso il relativo transfert e del successivo suo utilizzo da parte delle predette Società nelle gare del campionato nazionale C5 di Serie A2 e di Serie B-Girone D*";
- 2) La Società APD GLS Hatria C5 per rispondere di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i fatti imputabili al proprio tesserato";
- 3) La Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, per rispondere di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i fatti imputabili al proprio tesserato".

### **Il dibattimento**

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Murillo Trabia, 3 (tre) mesi di squalifica;
- alla Società APD GLS Hatria C5, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);
- alla Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti.

In particolare dagli stessi è emerso che, a seguito di un reclamo presentato da altra Società calcistica in ordine alla regolarità della disputa di una gara del campionato cui partecipava la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, il calciatore Murillo Trabia, con doppia cittadinanza italiana e brasiliana, in costanza del tesseramento per la Società Atletico Arzignano, al termine della stagione sportiva 2012/2013, si era trasferito in Brasile per ragioni personali e che la Confederazione Brasiliana di Futsal aveva chiesto il *transfert* internazionale alla FIGC per tale calciatore al fine di consentirne il tesseramento presso la Società brasiliana Associacao Caramunu Esportes De Castro con domanda protocollata in data 14.7.2015 dall'Ufficio Tesseramenti e che la FIGC aveva rilasciato tale *transfert* con comunicazione alla Confederazione Brasiliana in data 17.7.2015.

Rientrato in Italia, il Signor Murillo Trabia, senza che fosse stato chiesto e rilasciato il certificato internazionale di trasferimento ad opera della federazione straniera da cui proveniva e presso la quale era stato tesserato, sottoscriveva un nuovo tesseramento in data 30.9.2016 con la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, per la quale aveva poi

disputato 8 gare nel campionato nazionale C5, Serie A2 sino alla decisione di esclusione dal campionato adottata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 273 dell'1.12.2016 con conseguente svincolo d'autorità dei calciatori assunto con decisione di cui al C.U. n. 279 dell'1.12.2016.

Successivamente, lo stesso calciatore sottoscriveva altro tesseramento in data 2.12.2016 con la Società APD GLS Hatria C5 per la quale disputava 11 gare del campionato nazionale C5, Serie B, girone D, ancora una volta senza che fosse stato chiesto e rilasciato il certificato internazionale di trasferimento ad opera della federazione straniera da cui proveniva.

La circostanza che il suddetto calciatore sia stato effettivamente tesserato dalla Società brasiliana Associacao Caramunu Esportes De Castro è stata documentata con la produzione di "Ficha completa de atleta" emessa dalla Confederazione Brasiliana di Futsal in data 1.11.2016 dalla quale emerge il suo tesseramento per la stagione sportiva 2015.

Il Signor Murillo Trabia nega di essere a conoscenza di detto tesseramento e d afferma di non aver mai giocato alcuna gara ufficiale a favore di tale sodalizio: affermazioni invero non in grado di revocare in dubbio l'attendibilità della violazione stante l'irrelevanza causale del proprio convincimento personale e della mancata partecipazione alle gare.

Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono anche altre circostanza emerse dall'indagine relative alla errata dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC in data 18.11.2016, a menzione della quale dal sistema informatico risultava il tesseramento dal 30.9.2016 del Signor Murillo Trabia, e che lo stesso in precedenza risultava alla Divisione Calcio a 5 come svincolato come anche le conseguenti decisioni degli organi di giustizia sportiva che respingevano, senza alcuna conoscenza del precedente *transfert* internazionale, il ricorso di altra Società calcistica ch'ebbe a contestare il tesseramento del calciatore, partecipante ad una gara che l'aveva vista coinvolta.

Orbene, la condotta del calciatore che, al suo rientro in Italia, si è reso disponibile al tesseramento prima presso la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e poi presso la Società APD GLS Hatria C5, sottoscrivendolo, e tuttavia tacendo del precedente *transfert* internazionale rilasciato dalla FIGC a favore della Confederazione Brasiliana, onde consentire alla Società brasiliana presso la quale si era personalmente recato di tesserarlo per proseguire colà la propria attività sportiva agonistica, viola senza dubbio la normativa di riferimento, oggetto della contestazione.

A tal proposito occorre rammentare che ai sensi dell'art. 40, c. 6°, NOIF il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il *transfert* internazionale della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di professionista o non professionista, ed osservate le norme di settore tra cui, con particolare riferimento al calcio a 5, l'art. 40 *quinques* che, al terzo comma, prevede che "*i calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità*".

Senonché, il Signor Murillo Trabia ha sottoscritto prima il tesseramento presso la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e poi presso la Società APD GLS Hatria C5 nella consapevolezza di essere privo del certificato internazionale di trasferimento da rilasciarsi

ad opera della Confederazione brasiliana, oltre tutto anche a conoscenza dei problemi insorti durante la fase propedeutica al primo tesseramento.

Consapevolezza che si presume *iuris tantum* e che non ha trovato confutazione nelle allegazioni di parte.

La violazione delle citate disposizioni NOIF comporta *de plano* la violazione degli artt. 7 e 16 dello Statuto, atteso che le Società possono avvalersi delle prestazioni di calciatori regolarmente tesserati, nel rispetto delle NOIF e degli artt. 1 bis e 10 del CGS che in tema di trasferimenti e tesseramenti richiamano ancora una volta le NOIF.

Al calciatore Murillo Trobia, che ha consapevolmente violato il disposto delle norme contestate, va inflitta la sanzione della squalifica di mesi tre, ritenuta equa in ragione del numero delle gare alle quali egli ha irregolarmente partecipato come tesserato della Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e della Società APD GLS Hatria C5, da scontare nella presente stagione sportiva 2017/2018 qualora ancora tesserato o, se svincolato, nella prima stagione sportiva del nuovo tesseramento, ciò al fine di far salvo il principio di afflittività della sanzione.

Alle Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e APD GLS Hatria C5, in applicazione della responsabilità oggettiva contestata ex art. 4, comma 2°, del CGS in ragione delle condotte ascritte al proprio tesserato, va irrogata la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00= per ciascuna, come richiesta dalla Procura Federale, ritenuta proporzionata rispetto agli addebiti, già tenendo conto delle particolari modalità di oggettiva difficoltà con le quali hanno eseguito l'erroneo tesseramento del calciatore Murillo Trobia.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Murillo Trobia, mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);
- alla Società APD GLS Hatria C5, l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

**(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), DEL MASTRO FELICE (all'epoca dei fatti calciatore della Società USD Colligiana), PALCHETTI GIACOMO (all'epoca dei fatti dirigente della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 1281/1077 pf16-17 GP/GT/ag dell'8.8.2017).**

### **Il deferimento**

Con nota dell'8 agosto 2017, n. 1281/1077 pf16-17/GP/GT/ag, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Signori Massimo Rugi, Presidente della Società USD Colligiana; Felice Del Mastro, calciatore; Giacomo Palchetti, dirigente della Società USD Colligiana e la Società USD Colligiana, per rispondere:

- il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS; 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Del Mastro Felice, formalmente svincolato a far data dal 15 luglio 2016, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità

sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, pur consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 21 gare di campionato di seguito specificate, in data successiva a quella dello svincolo e precedente al ritesseramento intervenuto il successivo 15 marzo 2017:

Campionato Juniores Nazionale – gir. F - 2016/2017:

1. 17-09-2016 ASD SANGIOVANNESE – USD COLLIGIANA / 2. 24-09-2016 USD COLLIGIANA – CS SCANDICCI / 3. 1-10-2016 REAL FORTE QUERCETA – USD COLLIGIANA / 4. 8-10-2016 USD COLLIGIANA – GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO / 5. 15-10-2016 VALDINIEVOLE MONTECATINI – USD COLLIGIANA / 6. 22-10-2016 USD COLLIGIANA – VIAREGGIO 2014 / 7. 29-10-2016 US MASSESE – USD COLLIGIANA / 8. 5-11-2016 USD COLLIGIANA – JOLLY MONTEMURLO / 9. 12-11-2016 USD RIGNANESE – USD COLLIGIANA / 10. 19-11-2016 USD COLLIGIANA – POGGIBONSI / 11. 26-11-2016 PIANESE – USD COLLIGIANA / 12. 3-12-2016 USD COLLIGIANA – PONSACCO 1920 / 13. 7-12-2016 FEZZANESE – USD COLLIGIANA / 14. 10-12-2016 SESTRI LEVANTE – USD COLLIGIANA / 15. 7-01-2017 USD COLLIGIANA – ASD SANGIOVANNESE / 16. 21-01-2017 USD COLLIGIANA – REAL FORTE QUERCETA / 17. 28-01-2017 GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO – USD COLLIGIANA / 18. 04-02-2017 USD COLLIGIANA – VALDINIEVOLE MONTECATINI / 19. 11-02-2017 VIAREGGIO 2014 – USD COLLIGIANA / 20. 25-02-2017 JOLLY MONTEMURLO – USD COLLIGIANA / 21. 4-03-2017 USD COLLIGIANA – USD RIGNANESE;

- il secondo, della violazione dell'art. 1**bis**, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere disputato le medesime 21 gare di cui nelle fila della Società USD Colligiana senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato, in quanto svincolato a far data dal 15 luglio 2016 e ritesserato solo il successivo 15 marzo 2017; senza essersi, peraltro, sottoposto agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il terzo, in ordine alla violazione dell'art. 1**bis**, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 21 gare sopra indicate, in cui risulta essere stato impiegato in posizione irregolare, in quanto svincolato il precedente 15 luglio 2016, il calciatore Felice Del Mastro, provvedendo a sottoscrivere le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara;

- la quarta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere da Massimo Rugi (Presidente della Società), Giacomo Palchetti (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Felice Del Mastro (calciatore), alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività agli stessi sopra contestata, ai sensi dell'art. 1**bis**, comma 5, CGS.

### **Memorie difensive**

Gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

### **Il patteggiamento**

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Liberati) e i Signori Rugi, Palchetti e la Società USD Colligiana, rappresentati dall'Avv. Ierardi, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Rugi Massimo, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Palchetti Giacomo, sanzione base inibizione di mesi 2 (due), diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta); la Società USD Colligiana, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale, diminuita di 1/3 pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) e 1 punto, sanzione finale ammenda pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Rugi, Palchetti e la Società USD Colligiana hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

### **Il dibattimento**

Il procedimento è proseguito nei confronti del solo Del Mastro Felice.

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione della sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

Nessuno è comparso per il deferito.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 23.3.2017 con cui il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale comunicava alla Procura Federale che, dalle verifiche eseguite dal C.E.D., era emersa la partecipazione del calciatore Del Mastro Felice, nelle fila della USD Colligiana, a ben 21 gare del campionato Juniores Nazionale, nel periodo 17/09/2016 – 5/3/2017, sebbene tesserato presso la suddetta Società solo a far tempo dal 15/03/2017.

La partecipazione del deferito alle gare in contestazione risulta dalle distinte dei calciatori partecipanti alle stesse, acquisite ed allegate agli atti, tutte sottoscritte dagli arbitri delle rispettive gare e dal Sig. Giacomo Palchetti, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società.

Risulta altresì, dallo storico dell'anagrafe Federale del calciatore, che questi risultava svincolato a far tempo dal 15 luglio 2016 e ritesserato, per la USD Colligiana, soltanto il successivo 15 marzo 2017.

La partecipazione alle gare del Del Mastro, peraltro, avveniva in violazione dell'art. 43, commi 1 e 6, delle NOIF, senza preventiva sottoposizione agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva e senza dotazione di specifica copertura assicurativa.

Dalla documentazione acquisita, in definitiva, risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Rugi Massimo, inibizione di mesi 2 (due);
- per Palchetti Giacomo, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società USD Colligiana, ammenda pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale.

Irroga nei confronti di Del Mastro Felice la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Pubblicato in Roma il 2 Novembre 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio